



COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Città di Maranello

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 19 del 28/03/2014

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19.00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Stefano Solignani** il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	BURSI Lucia	SI		12	BEDINI Antonio	SI	
2	GIOVANELLI Marco	SI		13	BARONE Luigi		SI
3	MILILLI Mariaelena	SI		14	NANNINI Emilio	SI	
4	ZUCCHI Fabrizio	SI		15	BOI Paolo	SI	
5	MANDREOLI Andrea	SI		16	MEDIANI Giovanni		SI
6	GIACOBAZZI Silvano	SI		17	CUOGHI Mario Luigi	SI	
7	SOLIGNANI Stefano	SI		18	MORANDI Chiara		SI
8	LEDDA Mario	SI		19	UGOLINI Simone		SI
9	VECCHI Silvia		SI	20	BARBOLINI Luca	SI	
10	DRAGHETTI Maurizio	SI		21	ADRIANI Carlo Alberto	SI	
11	GIBERTI Paola	SI					
PRESENTI: 16 ASSENTI: 5							

Sono presenti gli Assessori : GIBELLINI Giorgio, GUERRI Ombretta, CASELLI Patrizia.

Partecipa Il Segretario Generale **Motolese dott.ssa Anna Maria**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: NANNINI Emilio, ZUCCHI Fabrizio, CUOGHI Mario Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Servizio Polizia Municipale

N. 19 del 28/03/2014

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA
DIFFIDA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

Rispetto all'appello di apertura della seduta sono presenti i Consiglieri Vecchi Silvia, Barone Luigi e l'Assessore Morini Massimiliano: (presenti 18 consiglieri su 21);

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale Motolese dott.ssa Motolese a relazionare in merito all'argomento in oggetto;

Successivamente, esaurito l'intervento del Segretario, il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito;

Intervengono:

Boi Paolo

Adriani Carlo Alberto

Barbolini Luca

Giovanelli Marco

Nannini Emilio

Intervengono per le dichiarazioni di voto:

Adriani Carlo Alberto che dichiara la propria astensione

Boi Paolo che dichiara la propria astensione

Barbolini Luca che dichiara il proprio voto a favore

Giovanelli Marco che dichiara il proprio voto a favore

Nannini Emilio che dichiara il proprio voto a favore

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;

(interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio segreteria generale ai sensi dell'art. 84 del regolamento del consiglio comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 che ha introdotto nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" art. 7-bis;

- il citato art. 7-bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, introduce nel procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale l'istituto della "**diffida amministrativa**";

TENUTO CONTO

che il citato art 7 bis:

- al comma 4 precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai Regolamenti Comunali;

- al comma 3 precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili;

- al comma 3 fa salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate;

- al comma 3 prevede, come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, come disciplinata nella legge regionale n. 21 del 1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedano e disciplinano l'applicazione della diffida a specifiche fattispecie;
- al comma 5 individua la procedura di applicazione della diffida;
- al comma 6 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- al comma 6 stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- il comma 7 precisa che gli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa;
- il comma 7 precisa altresì che la regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

ACCERTATO CHE:

- l'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata;
- sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata “l’Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Repertorio atti n. 2/CU)”;

VISTE

le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 che:

- rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione;
- indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione;
- nel principio denominato “Approccio collaborativo del personale”, finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all'art. 7-bis della L.R. 21/1984;

Vista la determina Dirigenziale nr.° 115 del 05 Marzo 2014 a firma del Dirigente Responsabile del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello e Prignano sulla Secchia,avente ad oggetto “Controlli Amministrativi alle Imprese – Definizione dei Criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei Luoghi delle Imprese”;

RILEVATO

che l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali oltre che dai Regolamenti Comunali e relative Ordinanze Comunali attuative di settore ma che, con riferimento a quanto indicato nelle "linee guida in materia di controlli" adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti locali ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è necessario, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale, ma ancora disciplinate da normativa statale;

CONSIDERATO

che le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, della D.L. 5/2012);

VALUTATO OPPORTUNO

applicare l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 anche con riferimento ai Regolamenti Comunali ed alle relative Ordinanze Comunali attuative;

VISTI:

- l'art. 7-bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21;
- l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTA la proposta di disciplina della diffida amministrativa elaborata in accordo con i responsabili del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, sulla base anche del lavoro svolto in collaborazione con altri Comandi della Regione Emilia-Romagna;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori;

CONSIGLIERI PRESENTI 18

VOTI ASTENUTI	3	Cuoghi del "Gruppo PDL" - Adriani del "Gruppo UDC-Unione di Centro" - Boi, del "Gruppo Misto"
VOTI FAVOREVOLI	15	Bursi, Giovanelli, Mililli, Zucchi, Mandreoli, Giacobazzi, Solignani, Ledda, Vecchi, Bedini, Giberti, Draghetti del "Gruppo PD" - Barone del "Gruppo IDV" - Nannini del "Gruppo Misto" - Barbolini del "Gruppo Barbolini per Maranello"
VOTI CONTRARI	0	

DELIBERA

1) DI APPLICARE LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA, CON LE MODALITÀ INDICATE DALL'ART. 7-BIS, DELLA L.R. N. 21/1984:

- a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Maranello, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;
- a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Maranello;
- alle violazioni previste da tutti indistintamente i Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative degli stessi (escluse quelle di natura contingibile ed urgente); qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni; intendendo per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva all'accertamento della violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o i suoi effetti. In questo caso l'applicazione della diffida amministrativa è prevista indipendentemente dal fatto che per la violazione contestata sia prevista una sanzione amministrativa accessoria.

2) DI DARE ATTO che relativamente alla diffida amministrativa prevista dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984, si stabilisce:

- che il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione;
- che il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Maranello;
- che il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;
- che il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);
- che un eventuale ricorso in opposizione del trasgressore/obbligato in solido nel merito verso

comportamenti sanzionati amministrativamente e preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto, abbia effetto anche sulla diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

3) **DI DARE ATTO** che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 e più precisamente:

- la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
- essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni;
- qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento della violazione;

4) **DI DARE ATTO** che:

- la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;
- la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

5) **DI NON APPLICARE** la diffida amministrativa prevista dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984:

- in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'articolo 110 del TULPS;
- in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate;

6) **DI INCARICARE** il Comando Intercomunale di Polizia Municipale dei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello e Prignano Sulla Secchia, a predisporre una idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative. La banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia ai quali il Comando Intercomunale dovrà trasmettere copia della presente deliberazione;

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente sottosezione controlli alle imprese";

Indi, con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori;

CONSIGLIERI	18	
PRESENTI		
VOTI ASTENUTI	3	Cuoghi del "Gruppo PDL" - Adriani del "Gruppo UDC-Unione di Centro" - Boi, del "Gruppo Misto"
VOTI FAVOREVOLI	15	Bursi, Giovanelli, Mililli, Zucchi, Mandreoli, Giacobazzi, Solignani, Ledda, Vecchi, Bedini, Giberti, Draghetti del "Gruppo PD" - Barone del "Gruppo IDV" - Nannini del "Gruppo Misto" - Barbolini del "Gruppo Barbolini per Maranello"
VOTI CONTRARI	0	

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
(Solignani Stefano)

Il Segretario Generale
(Motolese dott.ssa Anna Maria)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefano Solignani

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 aprile 2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 03/04/2014

Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 14/04/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Leg. 267/2000.

Li 14/04/2014

Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Li _____

Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

L'INCARICATO
Lina Lazzari